

Allegato A - disciplinare

COMUNE DI AMARONI
PROVINCIA DI CATANZARO

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA IN SEGUITO ALL' OCDPC
N. 658 DEL 29/03/2020**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, a suo tempo emanata per fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19, che consentiva anche di destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni confluite su appositi conti correnti postali cui si applicano le disposizioni ex art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, farmaceutici e per l'igiene personale e della casa;
- b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- c) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti e ubicati nel Comune di AMARONI, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

nucleo familiare composto da 1 persona	Euro 100,00
Nucleo composto da 2 persone	Euro 200,00
nucleo familiare composto da 3 persone	Euro 250,00
nucleo familiare composto da 4 persone o più	Euro 300,00

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati dall'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e, pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari che sono stati più esposti alle conseguenze negative prodotte dalle misure di contenimento del contagio da COVID 19.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:

- a) delle istanze di parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche sufficienti per provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto specifico avviso secondo lo schema di cui all' *allegato B* e la relativa graduatoria dei soggetti beneficiari.

- b) di eventuali segnalazioni da parte dell' Ufficio Servizi Sociali dell' Ente circa la sussistenza di motivate ragioni per la concessione del buono spesa ad alcuni nuclei familiari.
3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene concesso un termine di 10 giorni per la presentazione delle istanze da parte dei singoli Cittadini e/o la comunicazione delle segnalazioni da parte dell' Ufficio Servizi Sociali dell' Ente.
 4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti risultanti nella graduatoria dei beneficiari, fino ad esaurimento delle somme disponibili.
 5. Nell'ipotesi di risorse disponibili eccedenti, si prederà alla pubblicazione di nuovo avviso per l'assegnazione e l'erogazione di ulteriori buoni spesa, escludendo i precedenti assegnatari.

Art. 5 – Requisiti per l'accesso

Possono presentare domanda per l'erogazione del bonus spesa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. Isee familiare in corso di validità non superiore ad euro **6.000,00.**
2. Disponibilità finanziarie familiari su conti correnti bancari e/o postali oppure su libretti postali, immediatamente liquidabili alla data del presente avviso pubblico, non superiori a euro **5.000,00.**

Art. 6 – Graduatoria e procedura per la concessione del buono spesa

1. Il competente Ufficio Servizi Sociali del Comune segnala entro 10 giorni, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020. Tali soggetti hanno priorità nell'erogazione del buono.
2. In seguito alla presentazione delle istanze da parte dei residenti i competenti uffici provvederanno a redigere la graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Indicatore situazione economica**
 - Isee da 0 a 3.000,00 euro – punti 2
 - Isee da 3.001,00 a 6.000,00 euro – punti 1
 - b) Situazione familiare:**
 - Per ogni figlio minore a carico fino a 3 anni – punti 2
 - Per ogni figlio minore a carico superiore a 3 anni – punti 1
 - Presenza di componenti con invalidità al 100% - punti 1
 - Nuclei familiari mono genitoriali - punti 1
3. **La graduatoria dei beneficiari di cui al punto a) e l'elenco di cui al punto b) dell'art. 4 sono approvati con decreto sindacale.**

Art. 7 – Verifiche dichiarazioni

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate, inoltrando denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Area Economico -Amministrativa- Finanziaria provvede alla gestione dei rapporti con gli esercizi già convenzionati che hanno aderito alle precedenti erogazioni effettuate in costanza dell'emergenza, secondo le modalità definite contrattualmente.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute, con la previsione del rilascio dei buoni cartacei agli utenti per la successiva consegna all'esercente commerciale.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.